



COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO

PROVINCIA DI CREMONA

Via Umberto I° n. 85 – Tel. 0372/89142 – Fax 0372/89842

E-mail: info@comune.scandolaripadoglio.cr.it

Pec: comune.scandolaripadoglio@pec.regione.lombardia.it

C.F. e P.IVA 00302890199

Prot. /LA

Scandolara Ripa d'Oglio, 17 marzo 2017

ORDINANZA DEL SINDACO

INSTALLAZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA MOLINARA DOPO CIV.14 DIREZIONE “CASCINA FIENILE”

IL SINDACO

RICHIAMATI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada) che dispongono:

- all'art. 5, al comma 3, che “I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali...”
- all'art. 6, al comma 4, che “L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...”;
- all'art. 7, al comma 1, che “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che “Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada” ed infine al comma 9, che “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio...” e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 16/03/2017 “**INSTALLAZIONE DI DOSSI ARTIFICIALI IN VIA MOLINARA DIREZIONE “CASCINA FIENILE”**”.

RITENUTO opportuno disporre l'installazione di dossi artificiali, nel tratto interessato, ovvero di dossi artificiali aventi altezza pari a cm 3 e larghezza pari a cm 60, presegnalati da apposita segnaletica verticale, D.L. n.285/1992 e s.m.i., costituita da:



“Dosso” fig.II 2 art.85 ;

in modo da preavvertire i conducenti della loro presenza e contestualmente indurli ad un'adeguata condotta di guida;

CONSIDERATO che il legislatore ha subordinato l'installazione dei dossi artificiali alla prescrizione di particolari limiti di velocità in ragione alle caratteristiche dimensionali dei predetti dispositivi e, posto che per il caso di specie, in rapporto al tipo di dossi che s'intendono installare sono previsti limiti massimi di velocità pari o inferiori a 50 Km/h;

ORDINA

1. Di installare nella strada comunale denominata Via Molinara, dopo il civ. 14 in direzione “Cascina Fienile”, dosso artificiale, posto lungo la larghezza della carreggiata, avente l'altezza pari a cm 3 e larghezza pari a cm 60, oltre ad un'adeguata segnaletica di preavviso dei dossi;
2. Installazione segnaletica verticale:
“Dosso” fig.II 2 art.85;
3. Al Responsabile del Servizio Tecnico manutentivo dell'Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria di provvedere all'acquisto della cartellonistica richiesta;

La presente ordinanza viene resa nota alla popolazione mediante pubblicazione dell'Atto all'Albo Pretorio del Comune di Scandolara Ripa d'Oglio.

Gli addetti ai servizi di polizia stradale di cui all'art 12 del nuovo codice della strada sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 e 4 della Legge 7.08.1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della stessa.



IL SINDACO
(Zanini Angiolino)